



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"

*ISTITUTO PROFESSIONALE
STATALE*

*Sede staccata: Via C. Pinzi, 44
01100 VITERBO*

*Sede centrale: Via di Villanova, 2/E
01100 VITERBO*

*Sede staccata: Via Bianchini, 15 –
01100 VITERBO*

*Sede staccata: P.zza
Indipendenza – 01017 TUSCANIA*

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 - Email: vtis00800r@istruzione.it - vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu.it

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N.163 del 07/11/2025

INDICE

PREMESSA	5
I - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA	6
ART. 1 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI	6
ART. 2 - ENTRATE	8
ART. 3 - USCITE	9
ART. 4 - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE	10
ART. 5 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO	10
ART. 6 - ASSEMBLEA DI CLASSE	12
ART. 7 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO	13
ART. 8 - USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	13
ART. 9 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI	13
ART. 10 - SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	14
ART. 11 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO	14
ART. 12 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	14
ART. 13 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE	15
ART. 14 - COMUNICAZIONE TRA ALUNNI E DIRIGENTE E/O COLLABORATORI DEL DS	15
ART. 15 - INFORTUNI E R.C. ALUNNI	15
ART. 16 - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI	15
ART. 17 - MALORI, INCIDENTI	15
ART. 18 - INGRESSO DI VISITATORI A SCUOLA	15
ART. 19 - ESPERTI NELLA SCUOLA: CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA	16
II - DISCIPLINA	17
ART. 20 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	17
ART. 21 – COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	18
ART. 22 – TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (aggiornamento ai sensi dei DPR 314 e 315 del 2025)	18
ART. 23 – ORGANI E LORO COMPETENZE NELLE SANZIONI DISCIPLINARI	20
ART. 24 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI E/O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	21
ART. 25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI E PROCEDURE ORGANO COMPETENTE	21
ART. 26 - IMPUGNAZIONI, ORGANO DI GARANZIA	24
III - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	26
ART. 27 - FINALITÀ PATTO EDUCATIVO	26

IV - ORGANI COLLEGIALI	30
ART.28 - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.	30
ART. 29 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI	30
ART. 30 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI	30
ART. 31 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI DURATA ANNUALE	30
ART. 32 - PRESIDENZA DEI CONSIGLI DI CLASSE	30
ART. 33 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE	30
ART. 34 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE	30
ART. 35 - COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE	31
ART. 36 - COLLEGIO DEI DOCENTI	31
ART. 37 - COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, DIPARTIMENTI	32
ART. 38 - FUNZIONI COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, DIPARTIMENTI	32
ART. 39 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEI GRUPPI DI LAVORO, DEI DIPARTIMENTI	32
ART. 40 - ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA	32
ART. 41 - NOMINA DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DS	32
ART. 42 - FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE	33
ART. 43 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI	33
ART. 44 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	33
ART. 45 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE	33
ART. 46 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	34
ART. 47 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	34
ART. 48 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	34
ART. 49 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	34
ART. 50 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI	35
ART. 51 - CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI	35
ART. 52 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	35
ART. 53 - PREROGATIVE DEL PRESIDENTE	35
ART. 54 - ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE	35
ART. 55 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO	35
ART. 56 - COMMISSIONI DI LAVORO O COMITATI	36
ART. 57 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ON LINE	36
ART. 58 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA	36
ART. 59 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA	36
ART. 60 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA	36
V - ALTRE DISPOSIZIONI	37
ART. 61 - PROGRAMMA ANNUALE	37

ART. 62 - MODIFICHE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	37
ART. 63 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	37
ART. 64 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	37
ART. 65 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE	37
ART. 66 – PERMESSI BREVI - ASSENZE	38
ART. 67 - ASSEMBLEA DI CLASSE	38
ART. 68 - OBBLIGHI DI LAVORO	38
ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO	39

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino e fonda la sua azione garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il Regolamento Disciplinare, viene redatto secondo quanto sancito dal D.P.R n.249 del 24/06/98 con le successive modifiche integrate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, i DPR n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025, Legge 150 del 2024; circolare ministeriale n. 3392 del 16/06/2025, concernenti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti, di contrastare in modo più incisivo episodi di violenza fisica o psicologica, bullismo e cyberbullismo. di indicare l'Organo di Garanzia interno, al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele.

Gli articoli del suindicato regolamento contengono un elenco di divieti, diritti e doveri degli studenti nonché le norme che regolano i comportamenti all'interno della scuola e le modalità di applicazione del regolamento stesso.

Dette regole non devono essere intese come un semplice elenco di divieti, ma scopo del regolamento è quello di sanzionare con la dovuta severità quegli episodi disciplinari, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana e nel contempo favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. Il presente regolamento deve essere inteso, pertanto, come un apparato normativo che consenta alla comunità scolastica di interagire con responsabilità e di conoscere con chiarezza i comportamenti da tenere e le sanzioni relative a comportamenti scorretti.

I - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

ART. 1 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. Tutti gli studenti e tutte le studentesse devono osservare scrupolosamente le norme di comportamento di carattere generale, valide in tutti gli ambienti scolastici.
2. Gli studenti e le studentesse devono mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica.
3. Gli alunni e le alunne devono rispettare l'Istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature. In particolar modo devono mantenere puliti e in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto: sono vietate le scritte sui muri, sulle porte e sui banchi. Comportamenti scorretti e che arrecano danni sono oggetto di risarcimento economico, secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina (art. 25 del presente regolamento).
4. Gli alunni e le alunne devono tenere un comportamento corretto e educato: al cambio dell'ora di lezione, negli spostamenti da un'aula all'altra (che devono avvenire in maniera ordinata e sollecita), nei bagni, all'ingresso della scuola e all'uscita. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi fra gli alunni, sia all'interno della scuola, sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Le classi che si recano in palestra (interna o esterna all'Istituto), in aule speciali o nei laboratori devono essere sempre accompagnate da un insegnante.
5. Durante le lezioni gli/le studenti/esse sono tenuti a mantenere un comportamento corretto che consenta il sereno svolgimento delle lezioni ed un proficuo lavoro.
6. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione, correre e/o gridare nei corridoi, nelle aule e sulle scale.
7. Gli/Le alunni/e potranno recarsi ai servizi igienici uno alla volta. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
8. In caso di individuazione di un servizio esterno per la fornitura delle colazioni, gli/le alunni/e, nei primi minuti della prima ora di lezione, prepareranno una lista delle colazioni, che andranno consumate all'interno dell'aula o negli spazi esterni dedicati.
9. È vietato consumare cibi e bevande ad eccezione dell'acqua durante lo svolgimento del lavoro in classe.
10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è obbligatorio utilizzarli correttamente per non incorrere in sanzioni.
11. Gli intervalli si tengono all'interno dell'istituto e negli spazi esterni debitamente indicati, non è consentito uscire dal perimetro della scuola.
12. Durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi (ad esempio: spingersi, salire e scendere di corsa le scale, lanciare oggetti, ecc...): gli/le alunni/e dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

GLI STUDENTI SONO OBBLIGATI A RISPETTARE I LUOGHI E LE STRUTTURE E A NON LASCIARE CARTE E/O RIFIUTI A TERRA. Nel caso queste norme non siano rispettate, oltre alla comminazione delle sanzioni disciplinari, agli studenti sarà impedito di svolgere la ricreazione negli spazi esterni.
13. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli/delle alunni/e o le classi che non rispettano queste regole.
14. È fatto divieto agli/alle studenti/esse di invitare estranei ed intrattenersi con loro all'interno della scuola. Alunni/e, docenti e personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione affisso nella bacheca della scuola ed illustrato ad ogni classe dal docente

coordinatore. In ogni classe deve essere nominato l'apri fila ed il chiudi fila in caso di evacuazione nonché gli/le alunni/e di supporto ai ragazzi con disabilità.

15. Gli/Le studenti/esse sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici che assicurano il buon funzionamento della scuola; in alcuni momenti i collaboratori scolastici possono anche essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
16. Gli/Le studenti/esse che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.
17. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
18. Gli/Le studenti/esse sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
19. Gli/Le studenti/esse non possono tenere PER NESSUN MOTIVO il cellulare o analogo dispositivo acceso e visibile durante l'intero orario scolastico, inclusi intervalli e attività extrascolastiche, se non per gravi e comprovati motivi (motivi di salute, uso previsto nei Pd, PEI). È severamente vietato effettuare registrazioni audio-video o fotografie per l'intero tempo di svolgimento delle lezioni, compresi i momenti della ricreazione.
20. L'uso dell'ascensore è consentito solo su autorizzazione della Dirigenza scolastica agli/alle alunni/e con disabilità o a chi, per infortuni o altri motivi documentati è impossibilitato ad utilizzare le scale.
21. L'utilizzo delle attrezzature va effettuato con la massima cura per evitare ogni danno. Le apparecchiature devono essere usate esclusivamente sotto il controllo dell'insegnante. Ogni uso improprio con danno implica, oltre l'irrogazione della sanzione disciplinare commisurata alla gravità dello stesso, il risarcimento da parte della famiglia dello/a studente/ssa per l'importo del danno arrecato. Se il danno risulta molto ingente si provvederà ad una stima tramite un esperto e si inviterà la famiglia dello/a studente/ssa al risarcimento. Se non viene individuato un diretto responsabile, risponderà tutta la classe del danno arrecato e tutta la classe concorrerà al risarcimento.
22. Nei laboratori, aule Lim, biblioteca ed in palestra, oltre alle norme di comportamento generali previste nel presente regolamento, si devono osservare le norme e le indicazioni previste dai regolamenti specifici (ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO).
23. Gli/Le alunni/e sono tenuti/eva rispettare il DIVIETO DI FUMARE nei locali della scuola e anche negli spazi esterni. È altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche o di bevande alcoliche. Tale divieto è assoluto e riguarda, oltre gli alunni, anche tutto il personale della scuola, utenti e visitatori.
24. Gli/Le alunni/e sono tenuti a frequentare la scuola con un abbigliamento ordinato ed adeguato all'ambiente scolastico e a curare la propria igiene personale.
25. L'accesso ai locali dell'Istituto in orario extrascolastico è ammesso previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato con la presenza degli insegnanti richiedenti.
26. Uscite, viaggi, alternanza: qualsiasi tipologia di uscita è da considerarsi "lezione in altro luogo", quindi gli/le alunni/e devono mantenere tutti comportamenti suddetti come se si trovassero all'interno dell'edificio scolastico.
27. Gli/Le alunni/e che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono avvalersi della frequenza delle attività didattiche formative, tenute da un docente appositamente nominato. Nel caso, invece, gli/le studenti/esse intendano svolgere attività di studio assistito, saranno spostati in una classe non parallela o, nel caso sia stato nominato, potranno essere affidati alla vigilanza del docente di attività alternativa. Se gli studenti intendono svolgere attività di studio non

assistito, avranno a disposizione spazi riservati di studio o lettura, collocati in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici e della sala professori, in modo da poter sempre avere del personale di sorveglianza, anche se indiretta. Se le ore di religione cadono in prima od ultima ora il genitore (o lo/la studente/ssa stesso/a, se maggiorenne) ha la facoltà di chiedere alla Dirigenza di far entrare il/la proprio figlio/a un'ora dopo o di farlo uscire un'ora prima.

ART. 2 - ENTRATE

1. **Gli/Le alunni/e devono rispettare con la massima puntualità l'orario di ingresso: le lezioni iniziano tassativamente alle ore 8:00.**
2. In caso di **RITARDO**:
 - a. **Ritardo ENTRO le ore 8:15:** lo/la studente/ssa potrà essere ammesso/a in classe; l'insegnante della prima ora annoterà il ritardo nel registro elettronico. Il ritardo dovrà essere, in ogni caso, giustificato (non sarà sufficiente la giustificazione verbale dell'alunno/a). L'alunno/a sarà comunque considerato/a presente alla prima ora: l'insegnante, dovrà lasciare la spunta sulla dicitura "*considera presente per la prima ora*".
 - b. **Ritardo OLTRE le ore 8:15:** lo/la studente/ssa **NON SARÀ AMMESSO/A IN CLASSE**, risulterà quindi assente alla prima ora e potrà essere ammesso/a in classe alla seconda ora (ore 8:50).

Lo/La studente/ssa che arriverà a scuola oltre le ore 8:15 attenderà l'inizio della seconda ora di lezione nelle aule sottoindicate:

 - Sede centrale di via Villanova: locale n. 54, primo piano (adiacente aula professori)
 - Sede di via Bianchini: locale n. 8, primo piano
 - Sede di via Pinzi:¹
 - lunedì aula 8
 - martedì aula 5
 - mercoledì aula 7
 - giovedì aula 8
 - venerdì aula 5
 - Gli/Le studenti/esse che verranno accolti/e nelle aule indicate, fino al loro ingresso in aula alla seconda ora di lezione, saranno sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio nel piano/sezione dell'edificio dove tali aule sono collocate.
3. **Ogni ora di assenza viene computata ai fini della determinazione della validità dell'anno scolastico.**
4. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia dello/a studente/ssa, per definire le modalità di correzione del comportamento e per evitare il ripetersi del ritardo. Dopo 3 ritardi, anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione, verrà comminata una nota disciplinare sul registro elettronico. In caso di ulteriori reiterazioni dei ritardi, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. n. 25).
5. Le famiglie sono comunque invitate a prendere costantemente visione delle assenze e dei ritardi consultando il registro elettronico.

¹ Tutti i locali si trovano al pianoterra, nei pressi dell'ingresso e nei pressi della vicepresidenza

6. Sono ammesse INGRESSI ALLA SECONDA ORA, ma devono essere supportate da una valida motivazione. Per considerare la presenza dell'intera ora, il ritardo non dovrà essere superiore ai 10 minuti.

Non vengono conteggiati perché giustificati:

0. I ritardi comprovati da documentazione medica;
 1. I ritardi che avvengono con la sottoscrizione del genitore che accompagna l'alunno;
 2. I ritardi per motivi di trasporto dei mezzi pubblici, verificabili dalla scuola;
 3. I ritardi per motivi vari ma certificabili o comprovabili.
7. Per i ritardi nelle ore successive valgono le stesse regole di conteggio delle ore come per la seconda ora, ma, per essere ammessi/e in classe, gli/le alunni/e devono necessariamente produrre una giustificazione documentata. Nel caso in cui tale giustificazione non sia presente, sarà cura dell'insegnante avvisare la famiglia telefonicamente per accertarsi delle motivazioni del ritardo.
 8. Gli/Le alunni/e che necessitano di PERMESSI PERMANENTI di entrata od uscita dovuti a motivi oggettivi e documentati, dovranno produrre richiesta al Dirigente che per la relativa autorizzazione valuterà, di volta in volta, dopo opportune verifiche. Tali permessi saranno visibili accanto al nome dell'alunno sul registro elettronico. EVENTUALI CASI DIVERSI di cui ai precedenti commi vengono valutati in Presidenza o Vice Presidenza.

ART. 3 - USCITE

1. Gli/Le alunni/e non possono lasciare l'istituto prima del termine delle lezioni, salvo nei casi di improvvisi malori per i quali sarà cura della Presidenza o dei Collaboratori del Dirigente adottare le opportune azioni, concordandole con i genitori dell'alunno, anche telefonicamente.
2. Eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste motivandole opportunamente, al D.S. o ad un suo collaboratore. Esse potranno essere accolte a condizione che:
 - a. gli/le studenti/esse maggiorenni presentino la richiesta firmata contenente adeguata motivazione e successivamente presentino dovuta certificazione. È facoltà del Dirigente richiedere anche per i/le maggiorenni il parere dei genitori o di chi ne fa le veci.
 - b. gli/le studenti/esse minorenni siano prelevati/e da uno dei genitori o da un familiare delegato. La delega può essere presentata all'inizio dell'anno con opportuna domanda, corredata dalla fotocopia del documento del delegato e del delegante, con firma leggibile, oppure può essere presentata di volta in volta con la stessa modalità. **Si può uscire solo al cambio dell'ora.**
3. L'autorizzazione dell'uscita al termine dell'assemblea di Istituto, per gli/le alunni/e maggiorenni può essere firmata dagli/dalle alunni/e stessi.
4. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati in dalla Vice Presidenza o dal Dirigente e, in ogni caso, per le ore perse con le uscite anticipate VALE IL CONTEGGIO DELLE ORE PERSE COME PER LE ENTRATE.
5. Ai sensi dell'art.14, c.7 del regolamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR n. 122 del 22/06/09 successive mm.ii. per procedere alla valutazione finale di ciascuno/a studente/ssa è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

ART. 4 - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

1. Per la riammissione in classe dopo le assenze, gli alunni si atterranno alle norme contenute nel presente articolo.
2. Tutte le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico dai genitori per gli/le alunni/e minorenni, e direttamente dagli/dalle stessi/e studenti/esse qualora maggiorenni, anche per i/le maggiorenni è facoltà del Dirigente richiedere il consenso dei genitori/tutori per permettere al figlio di giustificarsi da solo.
3. Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (compresi quelli festivi) devono essere motivate con autocertificazione, da parte dei genitori per i/le minorenni; per la eventuale deroga vedere art.14.
4. Lo studente che non ha provveduto alla giustificazione sarà ammesso in classe con l'obbligo di giustificare il giorno dopo. Trascorsi TRE giorni, se l'alunno/a non avrà ancora giustificato, sarà compito del docente che nota il ritardo contattare la famiglia mediante il registro elettronico.
5. La famiglia dello studente maggiorenne avrà cura di richiedere la password del registro elettronico per poter controllare assenze, entrate ed uscite del proprio figlio.
6. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli/delle studenti/esse che registrano assenze prolungate o numerose. Il coordinatore informerà la famiglia attraverso comunicazione scritta.
7. Non sono ammesse assenze collettive, specie se in quel giorno è prevista una verifica scritta. La verifica non effettuata a causa di tale comportamento sarà somministrata nel giorno e nell'ora successivi della materia in questione. sono comunque garantite regolarmente tutte le lezioni per gli alunni presenti.

ART. 5 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

1. Ai sensi dell'art.14, c.7 del regolamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR n. 122 del 22/06/09, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Indirizzo	Classi	Ore settimanali	Ore settimanali (x 33 settimane)	Ore di frequenza richieste (75% del totale)	Numero massimo di ore di assenza (25% del totale)
Manutenzione e assistenza tecnica	Tutte le classi	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Industria e artigianato per il made in Italy – produzioni tessili-sartoriali	Tutte le classi	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane	Tutte le classi	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale	Tutte le classi	32	1056 (1023)	792 (767)	264 (256)
Liceo artistico	Primo e secondo anno	34	1122 (1089)	841 (817)	281 (272)
	Terzo, quarto e quinto anno	35	1155 (1122)	866 (841)	289 (281)

3. Per gli/le alunni/e che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e che usufruiscono dell'ingresso posticipato o dell'uscita anticipata, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore (come evidenziato dai dati riportati tra parentesi).
4. Per gli/le alunni/e con disabilità con percorsi differenziati che prevedono una riduzione di orario, si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Individualizzato.
5. Sono computate come ore di **assenza**:
 - a. le entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
 - b. assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
 - c. assenze per motivi familiari non documentate;
 - d. assenze di ore e/o dei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente;
 - e. astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa ("scioperi" degli studenti ecc.);
 - f. non frequenza delle lezioni in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate, visite di istruzione, convegni.
6. Non sono computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**assenze in deroga**):
 - a. entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
 - b. ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
 - c. ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
 - d. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
 - e. assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), certificate dal medico curante;
 - f. assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
 - g. assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari e personali (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);

- h. tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
 - i. assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%);
 - j. ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari; tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto;
 - k. partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F.;
 - l. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - m. donazioni di sangue;
 - n. esami della patente di guida documentabili;
 - o. disservizio dei trasporti documentato o verificabile;
 - p. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano specifiche giornate come giorno di riposo.
 - q. la partecipazione a test d'ingresso universitario o concorsi con certificato di presenza, incluso il viaggio, se distante;
 - r. la partecipazione documentata ad esami con certificazione esterna.
7. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere documentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.
8. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
9. I fini del **calcolo della percentuale di assenze**, tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di Classe personale e sono sommate a fine anno. Rientrano nel novero delle assenze le ore relative alle attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, visite di istruzione, convegni, ecc...), che saranno sommate, alla fine dell'anno, al numero di ore totale di assenze effettuate dallo/a studente/ssa nell'anno scolastico. L'ammontare annuo delle ore di assenza deve collocarsi nel limite del 25% dell'orario didattico personalizzato (come da tabella di cui al c. 2 del presente articolo). Ciascun coordinatore ogni mese dovrà controllare sul registro di classe se tutte le assenze sono state giustificate e trascrivere su apposito registro quelle che possono rientrare in una eventuale deroga.
10. Il superamento del limite del 25% di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute dal Consiglio di Classe (ai sensi del c. 6 del presente articolo) determina la **mancata validità dell'anno scolastico**, che comporta l'**esclusione dallo scrutinio finale** e, per gli/le studenti/esse delle classi quinte, la **non ammissione agli esami di stato**, per gli/le studenti/esse delle classi intermedie la **non ammissione alla classe successiva**.

ART. 6 - ASSEMBLEA DI CLASSE

1. Agli/Alle studenti/esse è consentito usufruire di due ore mensili per l'assemblea di classe.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o utilizzando ore della medesima disciplina d'insegnamento.
3. Le assemblee di classe non possono avere luogo nell'ultimo mese delle lezioni.
4. L'assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, previa presentazione della richiesta contenente:
 - a. la sottoscrizione degli/delle studenti/esse della classe;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. il consenso del docente che assegna la propria ora per l'assemblea;

- d. la firma del coordinatore di classe e del Collaboratore del Dirigente.
- 5. L'autorizzazione viene trascritta sul registro elettronico in promemoria nel calendario (in alto a destra).
- 6. Gli/Le alunni/e dovranno redigere il verbale dell'assemblea (scaricabile dal sito della scuola) rispettando i punti all' o.d.g. e consegnarlo al Vicepreside od al collaboratore del Dirigente al termine dell'assemblea.
- 7. All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, gli insegnanti componenti il Consiglio di classe.
- 8. A richiesta degli/delle studenti/esse, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.

ART. 7 - ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Articolo abrogato dal nuovo regolamento delle Assemblee degli studenti deliberato dal Consiglio d'istituto in data 27 novembre 2024 e allegato al presente regolamento.

ART. 8 - USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

- 1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali dello stesso per motivi didattici, culturali e sindacali.
- 2. Gli/Le studenti/esse dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
- 3. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso deve essere sempre individuabile il responsabile.
- 4. Per quanto concerne il funzionamento e l'impiego delle strutture di seguito elencate, sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art. 1 come integrate dalle norme specifiche per ciascun ambiente scolastico:
 - a. aule curricolari
 - b. aula magna
 - c. laboratori
 - d. palestre coperte e scoperte
 - e. spazi comuni

ART. 9 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

- 1. La vigilanza sugli studenti è affidata a tutto il personale dell'Istituto. In spirito di collaborazione con la Presidenza ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti, anche non appartenenti alla propria classe, segnalando al Dirigente Scolastico i casi di indisciplina e i comportamenti anomali. Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, per l'inizio delle lezioni, la sorveglianza è assicurata dal personale ausiliario.
- 2. I Docenti assolvono il loro obbligo di vigilanza con la presenza nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata dal docente dell'ora, dal personale ausiliario e dagli assistenti tecnici. Gli insegnanti in orario durante l'intervallo assicureranno la vigilanza rimanendo all'interno della rispettiva classe.
- 3. In caso di necessità il personale ATA può essere chiamato alla temporanea sorveglianza diretta degli alunni.
- 4. È fatto assoluto divieto di utilizzare le scale antincendio durante l'intervallo e comunque durante le ore di lezione.
- 5. Come cita la normativa vigente, "responsabile del minore è sempre l'adulto presente", premesso ciò durante l'orario scolastico la responsabilità della vigilanza degli alunni ricade sugli insegnanti.
- 6. Dettagliate indicazioni relativamente alla vigilanza sono contenute nelle *"Disposizioni permanenti*

relative alla disciplina della Vigilanza sulle alunne e sugli alunni, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA”, emanate all’inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

1. Le sostituzioni dei docenti assenti avverranno secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. sostituzione con le ore a disposizione o recupero permessi brevi (debito orario);
 - b. docenti liberi per assenza della classe;
 - c. docenti con ore di potenziamento;
 - d. sostituzione con le ore eccedenti (considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, questa tipologia ha natura emergenziale e lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente).
 - e. uso della flessibilità, intesa come modifica dell'organizzazione della classe (i ragazzi verranno distribuiti nelle classi parallele e la distribuzione avverrà in quelle meno numerose rispettando il numero massimo di alunni per classe previsto dalla normativa);
 - f. ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08.11.2010 che richiama l'attenzione sull'opportunità di “non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, docente di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità (prioritariamente nella propria classe, secondariamente in altre classi) o con alunno presente, solamente nella propria classe e compatibilmente con la tipologia di disabilità*.

* È opportuno precisare che, se nella classe è presente l'insegnante per il sostegno all'integrazione degli alunni con disabilità, poiché contitolare sulla classe, ne assume la responsabilità a tutti gli effetti, almeno per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario, se questa assunzione garantisce comunque il diritto dello studente con disabilità. Il docente di sostegno è a tutti gli effetti docente della classe e in assenza dell'alunno con disabilità è considerato in contemporaneità e presta la sua opera nei confronti della/e classe/i cui è assegnato come da orario prestabilito. Tuttavia, in caso di assenza dell'alunno con disabilità, il rispettivo docente di sostegno è tenuto a informare i collaboratori del DS e/o i responsabili di plesso, affinché possano valutare e decidere se sussistano condizioni tali per utilizzare il docente di sostegno su altri alunni certificati con grave disabilità, momentaneamente scoperti o per eventuali sostituzioni di docenti di sostegno assenti, per i quali non è possibile disporre una nomina per sostituzione a lungo termine o per i quali si sta procedendo a nominare un eventuale sostituto. Inoltre, al bisogno, i docenti di sostegno possono essere utilizzati per sostituzione nella classe in cui hanno titolarità e, solo eccezionalmente in altra classe, qualora la scuola non potesse sopperire in altro modo.

ART. 11 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare le famiglie almeno due giorni prima dell'effettuazione dello stesso, comunicando che non potrà garantire il regolare servizio scolastico.

ART. 12 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. I genitori potranno accedere alla scuola ogni qualvolta saranno convocati dagli insegnanti di classe o riterranno necessario un colloquio individuale con carattere d'urgenza.
2. Sono previste due ore al mese di ricevimento genitori in orario antimeridiano; le modalità di incontro saranno comunicate dai docenti.
3. Sono fissati due incontri annuali pomeridiani.

4. Qualora si rendesse necessario, i genitori potranno richiedere, al di fuori di questo orario, colloqui ai docenti della classe, previo accordo a voce o scritto.
5. I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente esclusivamente previo appuntamento.
6. I genitori potranno fare richiesta di assemblee su problemi inerenti alle attività della scuola. Il Dirigente valuterà la natura della richiesta e concorderà con una rappresentanza dei genitori le modalità e i tempi.
7. I genitori eletti nei Consigli di classe possono esprimere il Comitato genitori. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che deve essere inviato in visione al Dirigente scolastico.
8. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola previa richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.
9. Il Comitato dei genitori non può interferire nelle competenze del consiglio di classe e del Consiglio di Istituto avendo solo una funzione di promozione della partecipazione dei genitori.

ART. 13 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

1. La comunicazione di riunioni o assemblee, contenente l'o.d.g., la data, l'ora e il luogo (o modalità) della convocazione, viene effettuata con almeno 5 giorni di preavviso.
2. La convocazione del Consiglio di Classe è effettuata dal Dirigente Scolastico.

ART. 14 - COMUNICAZIONE TRA ALUNNI E DIRIGENTE E/O COLLABORATORI DEL DS

1. Qualora lo/la studente/ssa avesse necessità di parlare con il Dirigente o il responsabile di Plesso/Collaboratore del DS, si farà accompagnare da un collaboratore scolastico, dopo aver ricevuto il permesso dal docente dell'ora di lezione.

ART. 15 - INFORTUNI E R.C. ALUNNI

1. In caso di infortunio i genitori sono sempre tenuti a comunicarlo, entro 24 ore, alla segreteria della scuola, presentando il certificato del medico o del Pronto Soccorso.

ART. 16 - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI

1. Non è permesso al personale scolastico, all'interno della scuola, somministrare agli/alle studenti/esse medicinali di nessun genere, neppure quelli da banco.
2. In caso di necessità di somministrazione di farmaci salvavita, verrà messa in atto la relativa procedura prevista dal Protocollo di Intesa tra Miur - Ufficio Scolastico Regionale per Il Lazio e Regione Lazio (Reg. Cron. 21036 del 05702/2018).

ART. 17 - MALORI, INCIDENTI

1. Nel caso in cui l'alunno/a accusi un malore durante le ore di lezione, i genitori saranno avvertiti telefonicamente. Qualora subisca un qualsiasi incidente nell'ambiente scolastico, il personale addetto al primo soccorso fornirà la prima assistenza e, nei casi in cui si ravvisi la necessità di un intervento professionale o vi siano dubbi sulla gravità del malore o delle conseguenze degli incidenti, oltre ad avvertire la famiglia, ci si rivolgerà al 118.

ART. 18 - INGRESSO DI VISITATORI A SCUOLA

1. Non possono accedere estranei all'interno delle pertinenze e degli edifici scolastici.
2. Possono accedere solo persone autorizzate dal Dirigente o dai suoi collaboratori, i genitori durante le ore di ricevimento dei docenti o se convocati.
3. È vietata la distribuzione di materiale divulgativo da parte di privati ed Enti estranei alle attività della scuola o che prevedano un onere per le famiglie.

4. L'autorizzazione all'ingresso di specialisti o presenze occasionali su richiesta degli insegnanti, una tantum, è demandata al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
5. L'iniziativa di interventi mirati, verrà programmata dai Consigli di Classe.

ART. 19 - ESPERTI NELLA SCUOLA: CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Articolo abrogato dal nuovo Regolamento sull'individuazione degli esperti e l'assegnazione di incarichi individuali deliberato dal Consiglio d'istituto in data 22 maggio 2024, con delibera n. 68 e, allegato al presente regolamento.

II - DISCIPLINA

ART. 20 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio fondamentale della proporzionalità rispetto alla infrazione disciplinare, della gradualità e, per quanto possibile, della riparazione del danno. Esse vengono sempre trasformate in occasioni formative, superando la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello/della studente/studentessa attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale e concorrono alla valutazione del comportamento, secondo quanto previsto dal DPR 135/2025. Tuttavia, nessuna infrazione disciplinare connessa al voto di comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
3. Gli/le studenti/esse sono i/le beneficiari/e di tutti i servizi offerti dalla scuola e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
4. Gli studenti/studentesse che violino le norme comportamentali previste nel presente regolamento di Istituto sono sottoposti a provvedimenti disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Tali provvedimenti devono essere accompagnati da percorsi di riflessione guidata, anche attraverso attività didattiche integrative in materia di cittadinanza attiva e solidale.
5. Il regolamento d'Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno/a studente/ssa può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato/a prima invitato/a ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Tuttavia, il comportamento concorre alla valutazione complessiva dello/a studente/ssa, come stabilito dal DPR 135/2025.
6. In base a tale principio allo/a studente/ssa è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica: attività nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali e riparazione dei danni eventualmente arrecati agli arredi della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo/la studente/ssa ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica. Le attività riparative saranno certificate e valutate ai fini del comportamento.
7. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività come di seguito disciplinato. Il Consiglio di classe può proporre percorsi di responsabilizzazione individuale, anche in collaborazione con enti esterni, come previsto dal DPR 134/2025. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, previsto in caso di sanzioni superiori ai 2 giorni, l'USR di riferimento provvederà a fornire un elenco di enti e associazioni esterne con le quali stipulare convenzioni. In assenza o nelle more dell'individuazione da parte dell'USR, le attività dovranno svolgersi a favore della comunità scolastica.
8. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. La tempestività è condizione necessaria per l'efficacia formativa della sanzione.
9. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

ART. 21 – COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Si esemplificano, come mancanze disciplinari, i seguenti comportamenti (elencati senza ordine di priorità) che possono essere soggetti a sanzioni:

1. frequenza irregolare non giustificata, compresi gli ingressi in ritardo;
2. mancato accompagnamento, quando prescritto;
3. mancato rispetto delle norme organizzative che disciplinano la partecipazione alla vita dell'istituto in tutte le sue forme (assemblee, lezioni, gruppi di studio, corsi professionali, visite guidate e viaggi d'istruzione, formazione scuola-lavoro, tirocini aziendali, esercitazioni in laboratorio, attività sportive ...);
4. forme varie d'intolleranza, turpiloquio, bestemmia, disturbo continuo del lavoro scolastico;
5. mancanza di rispetto ai docenti, al D.S. e a tutte le persone che operano nella scuola e agli altri studenti (forma di violenza fisica, verbale, danneggiamento o sottrazione di beni altrui, scorrettezza nello svolgimento dell'attività didattica a danno degli altri studenti);
6. emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza;
7. episodi di rilevanza penale oppure di pericolo per l'incolumità delle persone oppure di violazione o mancato rispetto della dignità delle persone e/o del loro diritto alla privacy;
8. utilizzo scorretto e danneggiamento delle strutture e del patrimonio della scuola (macchinari, laboratori, arredi, servizi igienici, libri e sussidi didattici, ecc.);
9. inosservanza delle norme di sicurezza ed igiene (compreso il divieto di fumo nei locali scolastici);
10. utilizzo del cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico personale in qualsiasi spazio della scuola, durante l'intero orario scolastico e per tutta la durata della permanenza nell'istituto;
11. inosservanza del dovere di mantenere pulito ed ordinato l'ambiente scolastico nelle stesse condizioni iniziali;
12. uso improprio di materiali multimediali
13. abbigliamento non decoroso.

Tutte le citate categorie di comportamenti scorretti, ai sensi del PDR 135/2025 risulteranno “negativamente rinforzate” dal determinarsi di una o di ambedue le seguenti aggravanti:

- a. il sommarsi, nel comportamento irregolare dello/a studente/ssa, di più di una delle categorie sopraindicate;
- b. la recidiva dello/a studente/ssa nel mettere in atto comportamenti irregolari.

ART. 22 – TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (aggiornamento ai sensi dei DPR 314 e 315 del 2025)

Alle sopra esposte mancanze disciplinari corrispondono:

1. LE TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a. richiamo verbale
- b. nota disciplinare scritta sul registro elettronico
- c. allontanamento dalle lezioni (sospensione fino a 2 giorni)
- d. allontanamento dalle lezioni (sospensione da 3 a 15 giorni)
- e. allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione superiore ai 15 giorni)
 - Nei periodi di allontanamento per infrazione disciplinare non superiori a quindici giorni, è necessario prevedere soluzioni che favoriscano una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, in maniera tale da preparare il rientro in aula dello studente oggetto di sanzione.
 - In caso di allontanamento dalle lezioni per infrazione disciplinare fino a due giorni, il consiglio di classe dovrà assegnare un'attività di approfondimento, adeguatamente motivata, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione, da svolgersi a scuola. La scuola provvederà all'individuazione delle figure incaricate di attivare tali attività.

- In caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe dovrà prevedere, con adeguate motivazioni, attività di cittadinanza attiva e solidale, in misura proporzionale all'orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Tali attività dovranno essere inserite nel PTOF e dovranno aver luogo presso strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica stipulerà convenzioni. Nel corso di tali attività, l'obbligo di vigilanza è a cura delle strutture in questione, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento di tale attività sarà valutato nell'ambito dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale dovranno corrispondere ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza solidale dovranno avvenire a vantaggio della comunità scolastica. Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore "ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità" (DPR 314/2025).
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola "promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica" (DPR 314/2025). L'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni viene sancito dal Consiglio d'Istituto e può essere determinato, commisuratamente alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, anche in caso di:
 - reati che violino la dignità e il rispetto della persona;
 - pericolo per l'incolumità delle persone;
 - in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico degli studenti.

La Commissione di Educazione Civica e, in casi particolari, la Commissione Bullismo e Cyberbullismo saranno coinvolte nella predisposizione e proposta di percorsi formativi integrativi in materia di cittadinanza attiva, solidale e digitale.

2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

- a. sospensione del giudizio (voto di comportamento pari a sei decimi in sede di scrutinio finale);
- b. ammissione agli Esami di Maturità (voto di comportamento pari a sei decimi in sede di scrutinio finale) con obbligo di presentazione di un elaborato in tema di cittadinanza attiva e solidale al colloquio d'esame;
- c. non ammissione alla classe successiva (voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale)
- d. non ammissione agli Esami di Maturità (voto di comportamento inferiore ai sei decimi in sede di scrutinio finale)

Le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, ma costituiscono elemento per l'attribuzione del voto di comportamento. Nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, il Consiglio di classe deve considerare l'intero anno scolastico tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione. Ai sensi del DPR 135/2025, per le classi del primo e del secondo biennio, si specifica quanto segue:

- Per gli studenti che conseguono un voto di comportamento pari a sei decimi nella valutazione finale, il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. L'elaborato deve sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito ed è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative. La sua mancata presentazione o l'esito negativo comportano la non ammissione alla classe successiva.
- La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica prevede il

coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei propri comportamenti.

- La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale determina la non ammissione alla classe successiva.

Voto di comportamento classi terminali per l'ammissione all'Esame di Stato

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi¹, il consiglio di classe assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del percorso di studi.

Nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, il Consiglio di classe deve considerare l'intero anno scolastico tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.

ART. 23 – ORGANI E LORO COMPETENZE NELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli Organi e i soggetti che nell'Istituto rivestono ruoli con potere di irrogazione di sanzioni disciplinari o di intervento in sede disciplinare nei confronti degli/delle studenti/esse sono:
 - a. il Docente
 - b. il Dirigente scolastico
 - c. il Consiglio di classe
 - d. il Consiglio di Istituto
 - e. l'Organo di garanzia interno
 - f. l'Organo di garanzia regionale

Si specifica, altresì, che:

- I Consigli di classe, in linea con quanto stabilito nel PTOF, sono competenti a irrogare sanzioni fino ai 15 giorni di sospensione e propongono percorsi formativi di recupero.
- Le sospensioni superiori ai 15 giorni competono al Consiglio di istituto.

Il Consiglio di Istituto interviene in sede di provvedimenti disciplinari nei confronti di singoli studenti in caso di mancanze gravi che possano presupporre l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico, o l'esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Maturità. Il Consiglio di Istituto, inoltre, interviene in sede di provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi sia da valutare e adottare provvedimenti per mancanze collettive del corpo studentesco dell'Istituto (violenze, vandalismi, violazioni generali del Regolamento interno o di norme generali ecc.). In tal caso la rilevanza dei fatti coinvolge l'intero assetto di Istituto; pertanto, l'Organo Collegiale di governo dell'Istituto si riunisce come sede di valutazione e giudizio disciplinare e adotta i provvedimenti che possano ripristinare il generale rispetto delle regole e l'interesse superiore della cosa pubblica e della Amministrazione.

- Ogni provvedimento deve essere accompagnato da una relazione motivata e da una proposta educativa.
- Per gli allontanamenti superiori ai 15 giorni, la scuola attiva percorsi di reinserimento con famiglia, servizi sociali ed eventualmente con l'autorità giudiziaria.

¹ Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024.

ART. 24 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI E/O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/ssa, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse. Tali motivazioni devono includere, ove possibile, una proposta educativa o formativa, come previsto dal DPR 134/2025.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello/a studente/ssa dalle attività didattiche dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare, in tutto o in parte, i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento. Il verbale deve inoltre indicare le attività di accompagnamento educativo previste durante il periodo di sospensione.
3. In caso di sospensione dello/a studente/ssa dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento e specificare le modalità di partecipazione alle attività educative, come previsto dal DPR 134/2025.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale. La notifica include il piano educativo di accompagnamento.
5. Nel periodo della sospensione dello/la studente/ssa allontanato/a dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica la scuola favorisce il mantenimento del contatto didattico.
6. Nei periodi di sospensione con allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. I giorni di allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica non sono computati come assenze, qualora lo studente/la studentessa segua regolarmente il percorso indicato. In caso di assenza giustificata, la sanzione sarà recuperata in altre giornate successivamente concordate.
9. Non essendo “dati sensibili”, le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni e/o dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello/a studente/ssa, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR n. 2016/679, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con “omissis” l'identità delle persone coinvolte. La documentazione deve essere accessibile agli organi competenti per la valutazione del comportamento, come previsto dal DPR 135/2025.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta. La nuova scuola è tenuta a garantire la continuità del percorso educativo e disciplinare.

ART. 25 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI E PROCEDURE ORGANO COMPETENTE

1. Premesso che ogni sanzione disciplinare deve tenere conto della gravità dell'infrazione, dell'entità del danno provocato, della gradualità della sanzione rispetto alla gravità dell'infrazione, della recidività, nella tabella che segue si riassumono i comportamenti sanzionabili, le sanzioni previste anche in caso di reiterazione e gli Organi Competenti all'irrogazione delle sanzioni.
2. Le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, ma costituiscono elemento per l'attribuzione del voto di comportamento in sede di valutazione periodica e finale.

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	SANZIONE PREVISTA IN CASO DI REITERAZIONE
Mancato assolvimento dei doveri scolastici: compiti non eseguiti; assenza di materiale o abbigliamento per attività sportiva	1. Docente interessato 2. Coordinatore di classe che poi riferisce al CdC	<u>Prima volta:</u> ammonizione verbale e obbligo di adempiere nella lezione successiva.	<u>Seconda volta:</u> nota generica sul registro visibile alla famiglia e/o avvertimento telefonico <u>Dalla terza volta:</u> nota disciplinare visibile alla famiglia
Ritardi non giustificati	1. Docente delle ore interessate 2. Dirigente 3. Consiglio di classe	<u>Dopo 3 ritardi</u> , anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione , nota generica e convocazione della famiglia	<u>Dopo ulteriori 2 ritardi</u> , anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione , nota disciplinare visibile alla famiglia <u>Ulteriori ritardi</u> , anche non consecutivi, privi di motivata e/o documentata giustificazione , Il CdC potrà essere convocato in seduta straordinaria per decidere una eventuale sospensione di 1 giorno con attività educativa.
Assenza di massa Ingiustificata	Docente prima ora di lezione	Nota generica sul registro elettronico di classe, visibile ai genitori/tutori Richiesta di giustificazione motivata	L'alunno/a deve essere giustificato/a personalmente dal genitore/tutore
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	1. Docente delle ore interessate 2. Coordinatore di classe	Richiamo verbale e avvertimento telefonico alla famiglia	Dopo 2 richiami verbali, nota disciplinare e convocazione dei genitori/tutori
Correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe	1. Richiamo verbale dell'alunno 2. Nota disciplinare sul registro di classe	1. Nota disciplinare sul registro di classe con diffida da parte del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori/tutori
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe	1. Richiamo verbale dell'alunno 2. Nota disciplinare sul registro di classe	1. Nota disciplinare con diffida da parte del Dirigente Scolastico 2. Convocazione dei genitori/tutori

Uso di telefoni cellulari o di dispositivi analoghi in orario scolastico o in attività extracurricolare	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe	1. Richiamo verbale dell'alunno	1. Al secondo richiamo verbale, nota disciplinare nel Registro Elettronico visibile alla famiglia e convocazione dei genitori/tutori 2. Al terzo episodio di infrazione del divieto di uso del cellulare, nota disciplinare e il CdC potrà essere convocato in seduta straordinaria per decidere una eventuale sospensione fino a 2 giorni, con attività educativa.
Uso di sigarette, anche elettroniche, all'interno dell'Istituto	1. Docente 2. Responsabile del fumo 3. Dirigente Scolastico 4. Consiglio di Classe	1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2. Nota disciplinare sul registro elettronico con diffida da parte del Dirigente Scolastico, sanzione amministrativa	1. Nota disciplinare sul registro elettronico con diffida da parte del Dirigente Scolastico, convocazione dei genitori e sanzione amministrativa 2. Sanzione amministrativa e convocazione del CdC straordinario con eventuale sospensione fino a 10 giorni
1. Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi. 2. Ammanchi di materiale.	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe 4. Consiglio d'Istituto	1. Nota disciplinare sul registro di classe 2. sospensione fino a 15 giorni e riparazione del danno	1. A seconda della gravità del danno, risarcimento dello stesso e possibile sospensione oltre i 15 giorni.
Mancanza di rispetto, sia verbale sia con atti verso le persone (compagni e personale della scuola): comportamento lesivo della propria o altrui incolumità, mancanza grave di rispetto, atteggiamento provocatorio, di prepotenza, anche verbale, reiterata trasgressione delle regole, nonché ogni manifestazione violenta sia verbale che fisica, sopraffazione, intimidazione e molestie (inclusi episodi di Bullismo e Cyberbullismo, uso di alcool e altre sostanze)	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe 4. Consiglio d'Istituto	1. Nota disciplinare su registro di classe visibile alla famiglia e convocazione dei genitori/tutori 2. A seconda della gravità dei fatti, sospensione fino a 15 giorni (CdC) o oltre i 15 giorni (CI)	1. A seconda della gravità dei fatti, sospensione fino a 15 giorni (CdC) o oltre i 15 giorni (CI), ovvero sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità conclusivo del corso di studi.

Possesso e uso di oggetti pericolosi	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe 4. Consiglio d'Istituto	1. Richiamo verbale dell'alunno/a 2. Nota disciplinare sul registro di classe 3. Nota disciplinare con diffida del Dirigente 4. A seconda della gravità dei fatti, sospensione fino a 15 giorni	1. A seconda della gravità dei fatti, sospensione fino a 15 giorni 2. A seconda della gravità dei fatti, sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
1. Mancata osservanza delle norme di sicurezza 2. Danni ai dispositivi di sicurezza dell'Istituto	1. Docente 2. Dirigente scolastico 3. Consiglio di classe 4. Consiglio d'Istituto	1. Richiamo verbale dell'alunno/a 2. Nota disciplinare sul registro di classe 3. Nota disciplinare con diffida del Dirigente 4. A seconda della gravità dei fatti, sospensione fino a 15 giorni	1. A seconda della gravità dei fatti, sospensione oltre 15 giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di Studi
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, aggressione, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc) o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)	Consiglio d'Istituto	Sospensione oltre 15 giorni	Sospensione oltre 15 giorni con eventuale allontanamento dalla Comunità scolastica ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità conclusivo del corso di Studi

ART. 26 - IMPUGNAZIONI, ORGANO DI GARANZIA

1. Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e dal D.P.R. 134/2025.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
3. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto: dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, e, di norma, da un docente designato dal consiglio di Istituto e da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. I membri dell'Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione. I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari.
4. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo. L'organo di garanzia delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.
5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
6. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare, mediante lettera, i componenti dell'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione

del ricorso medesimo. Il Presidente provvede inoltre a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto a sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.
10. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto:
 - a. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - b. Il voto relativo al ricorso è palese.
 - c. Non è prevista l'astensione.
11. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
12. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
13. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d'Istituto, è ammissibile un reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un Organo regionale di garanzia.

MISURE NELL'AMBITO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, ABUSO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI E CULTURA DEL RISPETTO

Le modifiche introdotte con il D.P.R. n. 134 rispondono alla necessità di affrontare i crescenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e aggressività che coinvolgono alunni e personale scolastico.

La matrice del nuovo provvedimento si colloca nella L. n. 150/2024, il cui art. 1, c. 4, ha delegato il Governo a provvedere *“alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti”* tramite *“uno o più regolamenti”*.

I fini dichiarati sono quelli di:

- ripristinare la cultura del rispetto
- affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche
- rimettere al centro il principio della responsabilità
- restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

Viene, altresì, previsto l'aggiornamento del **Patto educativo di corresponsabilità** (art. 5-bis, c. 1-ter del D.P.R. 249/1998), nel quale viene ora introdotto l'impegno esplicito alla collaborazione per favorire l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze, e altre forme di dipendenza (anche dai messaggi della rete internet).

III - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

ART. 27 - FINALITÀ PATTO EDUCATIVO

1. È richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia.
2. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.
3. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli/le studenti/esse ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli/le studenti/esse ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
4. Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 249/1998

VISTI gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*;

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, *Regolamento dell'autonomia scolastica*;

VISTA la Direttiva n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, *Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 2, c. 8, lett. f-bis) e 5-bis, cc. 1-bis e 1-ter;

VISTO la C.M. n. 30 del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;

VISTA la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007;

VISTE le Linee di indirizzo *Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa* (MIUR, novembre 2012);

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, cc. da 33 a 44;

VISTE le Linee Guida Nazionali ai sensi dell'art. 1, c. 16 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*;

VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021 e la relativa nota ministeriale n. 482 del 18 febbraio 2021 con cui sono state aggiornate le *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*;

VISTO il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 92 del 20 agosto 2019, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* e ss.mm.ii.;

VISTE le *Linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola* (MI novembre 2021) e la nota ministeriale n. 73 del 14 gennaio 2022;

VISTE le *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica* adottate con D.M. n. 183 del 7 settembre 2024;

- VISTO** il decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*;
- VISTA** la legge n. 25 del 4 marzo 2024 *Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*;
- VISTA** la legge 150/2024 recante *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*.
- VISTA** la nota ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione*;
- VISTO** il D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e le allegate *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche*, versione 1.0 del 2025;
- VISTI** gli artt. 61, 336, 341-bis, 570-ter, 581, 582, 594, 595, 610, 612, 612-quater, 635 del codice penale;
- VISTI** gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile;

Premesso che

la complessità crescente dei processi formativi ed educativi non può prescindere da una sempre più stretta collaborazione tra scuola e famiglia;

la collaborazione tra scuola e famiglia deve trovare un comune terreno nel rispetto delle norme e dei regolamenti definiti dagli Organi Collegiali, nonché nella corretta ed efficace gestione delle risorse umane e materiali;

SI STIPULA

*con la famiglia della studentessa/dello studente il seguente patto di corresponsabilità educativa
con il quale*

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- creare un ambiente educativo favorevole allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze nelle varie discipline, attraverso le forme più aggiornate di didattica;
- realizzare i curricoli disciplinari sulla base delle Linee guida/Indicazioni nazionali e delle scelte progettuali, metodologiche e didattiche elaborate nel PTOF;
- stimolare la crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo formativo di ogni studente con riguardo ai suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- valorizzare le diversità individuali nel rispetto delle identità culturali, religiose e politiche;
- garantire il rispetto della dignità di ogni studente e dei suoi diritti, anche in relazione ai bisogni specifici;
- favorire la piena integrazione degli studenti e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della loro salute;
- offrire iniziative concrete di recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e le eccellenze;
- responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva alle proposte didattico-educative;
- promuovere la cittadinanza attiva e solidale;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy;
- intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti eticamente scorretti e di mancato rispetto delle disposizioni di legge o delle regole interne;
- mettere in atto tutte le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, controllo e intervento relativamente a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- porre in essere azioni finalizzate a prevenire e contrastare l'uso e l'abuso di alcol, sostanze stupefacenti e, in generale, forme di dipendenza;
- programmare attività formative e informative a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con

particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet e dell'intelligenza artificiale e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e condividerlo con la famiglia;
- rispettare il Regolamento di Istituto, le disposizioni di sicurezza e le norme che regolano lo svolgimento delle attività scolastiche;
- riconoscere e rispettare l'autorevolezza di tutto il personale scolastico;
- collaborare nello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e solidale, in particolare per la tutela della salute e della sicurezza di tutta la collettività;
- segnalare tempestivamente al personale scolastico il manifestarsi di qualunque stato di malessere, di difficoltà psicologica o di disagio;
- rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l'ambiente scolastico inteso come insieme di situazioni, persone, oggetti;
- partecipare in modo attivo e responsabile alle attività e alle iniziative proposte dalla scuola, all'interno e all'esterno della stessa;
- frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio, garantendo costante attenzione e costruttiva partecipazione alla vita scolastica;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, favorendo l'accordo tra i compagni e condizioni di integrazione e di solidarietà;
- avere cura delle attrezzature, dell'arredo e delle strutture della scuola;
- seguire le regole indicate dall'Istituto per un uso consapevole e costruttivo della rete, dell'intelligenza artificiale, dei dispositivi digitali – anche personali, rispettando il divieto di utilizzo degli smartphone durante le ore scolastiche – e delle tecnologie informatiche, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;
- accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come occasione di riflessione sul proprio comportamento;
- collaborare a ogni iniziativa della scuola volta a informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo (segnalandone tempestivamente eventuali episodi), di uso/abuso di alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi altra forma di dipendenza e accettare le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- prendere visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Regolamento di Istituto e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione;
- rispettare lo specifico ruolo educativo dell'istituzione scolastica, instaurando con i docenti, il personale ATA e il dirigente scolastico un positivo clima di dialogo favorevole allo sviluppo personale dei propri figli;
- collaborare con la scuola nell'azione educativa e didattica, nel rispetto della libertà di insegnamento e della competenza valutativa di ogni docente;
- favorire un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipare attivamente agli organismi collegiali e controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola (e-mail, registro elettronico e sito web della scuola);
- informarsi costantemente riguardo al percorso didattico-educativo dei propri figli anche per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica;
- responsabilizzare i figli a partecipare attivamente alle proposte educative della scuola;
- promuovere nei propri figli la consapevolezza dell'importanza del rispetto nei confronti della collettività, in particolare dei compagni di classe, di scuola e del personale scolastico;
- educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l'organizzazione e la sicurezza dell'Istituto, nonché a un uso consapevole e corretto delle tecnologie informatiche, dell'intelligenza artificiale e dei propri dispositivi individuali, in particolare gli smartphone, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;

- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far presumere l'esistenza a scuola di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
- prestare attenzione a qualsiasi segnale che possa lasciar presagire uso o abuso di alcol, sostanze stupefacenti e/o qualsiasi altra forma di dipendenza da parte dei propri figli;
- informare l'istituzione scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo, uso o abuso di alcol, sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola;
- collaborare con la Scuola alla predisposizione e all'attuazione di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:

- la famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317-*bis* del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (*culpa in educando*);
- nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5 del D.P.R. n. 249/1998) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità.

I sottoscritti genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a _____

Classe _____ sez. _____

dichiarano di aver letto e condiviso il patto educativo sottoscritto in data _____ *

Il genitore/L'esercente la responsabilità genitoriale _____ FIRMA _____

Il genitore/L'esercente la responsabilità genitoriale _____ FIRMA _____

Il presente Patto si considera condiviso e sottoscritto tramite presa visione e adesione sul Registro Elettronico (Argo)

IV - ORGANI COLLEGIALI

ART.28 - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.

1. La convocazione degli OO.CC. deve essere predisposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione dei componenti del Consiglio d'Istituto e dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe viene effettuata con lettera o a mezzo posta elettronica ai singoli membri.
3. La convocazione del Collegio dei Docenti avviene con una comunicazione scritta da parte del Dirigente e riportato su apposito registro. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'orario di inizio e quello presumibile di termine.
4. Di ogni seduta degli organi Collegiali viene redatto un verbale, steso su apposito registro a pagine numerate, e firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Le sedute del Consiglio saranno oggetto di registrazione fonica.

ART. 29 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Ciascun Organo Collegiale programma le sue attività nel tempo, nel rispetto delle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, a date stabilite in linea di massima, le discussioni di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza di prendere decisioni e/o acquisire proposte e pareri.

ART. 30 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in specifiche materie.

ART. 31 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI DURATA ANNUALE

1. Fatte salve diverse disposizioni ministeriali, le elezioni, per gli Organi di durata annuale, avvengono possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

ART. 32 - PRESIDENZA DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Collaboratore delegato.
2. Il Segretario viene designato dal Presidente.

ART. 33 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. Il consiglio dura in carica un anno scolastico ed è costituito dai docenti delle rispettive classi, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di sostegno.
2. Oltre ai docenti delle classi fanno parte dell'O.C. in oggetto due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni e due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe. La presenza dei genitori non è prevista nel caso di scrutini e analisi delle proposte di non ammissione degli alunni alla classe successiva.

ART. 34 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. i consigli sono convocati dal dirigente o su richiesta, scritta e motivata, della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

2. Per gravi e fondati motivi esso può essere convocato con procedura d'urgenza su proposta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. I Consigli si riuniscono con un calendario, stabilito all'inizio dell'anno, inserito nel Piano delle attività del personale docente.

ART. 35 - COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE

1. Si precisa che il Consiglio di Classe ha funzioni propositive; i compiti sono quelli indicati nel T.U. delle leggi della scuola, Dlgs n. 297/94, art. 5.

ART. 36 - COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.
3. Al Collegio docenti sono deputate le seguenti funzioni:
 - a. delibera in materia di funzionamento didattico;
 - b. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
 - c. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
 - d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi e agli orientamenti programmati;
 - e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
 - f. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
 - g. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 - h. individua due dei tre docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
 - i. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, per gli adempimenti di cui all'art. 7 del Dlgs n. 297/94 e all'art. 39 del vigente C.C.N.L., ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
5. Il Collegio docenti straordinario deve essere convocato con almeno 5 giorni di preavviso.
6. Il verbale del Collegio docenti precedente deve essere reso disponibile tramite Bacheca del RE almeno 5 giorni prima del successivo Collegio docenti per permettere ai componenti dell'Organo di prenderne visione e predisporre eventuali integrazioni.
7. Gli interventi effettuati durante il Collegio saranno inseriti dal verbalizzante in maniera sintetica, ma esaustiva. Chi, tuttavia, dovesse ravvisare la necessità di far inserire il proprio intervento in toto, avrà cura di far pervenire al verbalizzante, seduta stante, l'intervento per iscritto che verrà inserito, nel verbale, virgolettato e con il nome del dichiarante.

ART. 37 - COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, DIPARTIMENTI

1. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di auto – organizzazione, si articola annualmente in Commissioni, Gruppi di lavoro E Dipartimenti.
2. Le riunioni delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro e dei Dipartimenti avvengono fuori orario di servizio.

ART. 38 - FUNZIONI COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, DIPARTIMENTI

1. Ogni Commissione/Gruppo di lavoro/Dipartimento è tenuto a svolgere i compiti di propria pertinenza nei termini assegnati dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 39 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEI GRUPPI DI LAVORO, DEI DIPARTIMENTI

1. Il Responsabile di ogni Commissione/Gruppo di lavoro e di Dipartimento ha il compito di:
 - a. predisporre la convocazione della riunione della Commissione/Gruppo di lavoro/Dipartimento con almeno tre giorni di anticipo, definendo data e ordine del giorno;
 - b. presiedere le riunioni;
 - c. scegliere il Segretario verbalizzante;
 - d. relazionare sull'esito del lavoro della Commissione/Gruppo di lavoro/Dipartimento all'Ufficio di Dirigenza e al Collegio dei Docenti
 - e. provvedere alla consegna dei verbali e del materiale prodotto in tempi stabiliti. I verbali verranno pubblicati in apposita area riservata. Per quanto riguarda i dipartimenti solo l'abstract non sarà riservato.

ART. 40 - ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

1. Come stabilito dall'art. 44 c. 6 del CCNL 2019-2021 *“Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a)”*.
2. Nelle more della definizione di detti criteri da parte del MIM, soltanto le riunioni non deliberanti possono svolgersi in modalità a distanza, secondo quanto definito dal Regolamento degli Organi Collegiali a distanza allegato al presente Regolamento di istituto del quale costituisce parte integrante.

ART. 41 - NOMINA DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DS

1. Il Dirigente Scolastico nomina i Docenti Collaboratori.
2. I collaboratori hanno il compito di:
 - a. mantenere i contatti con la dirigenza;
 - b. assicurare la divulgazione delle circolari;
 - c. controllare il rispetto degli orari da parte dei Docenti, degli alunni e del personale ausiliario;
 - d. garantire il regolare svolgimento delle riunioni ed in assenza del Dirigente nominare il Segretario, acquisire il verbale delle riunioni;

- e. acquisire i verbali delle assemblee di classe;
- f. assicurare una corretta e razionale gestione dei locali e la conservazione dei materiali inventariati.

ART. 42 - FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il docente coordinatore di classe è individuato su base fiduciaria dal dirigente scolastico.
2. Lo svolgimento del compito è subordinato all'accettazione dell'incarico da parte del docente nominato.
3. Sono compiti del docente coordinatore:
 - a. elaborare relazioni, scritte o orali, relative all'andamento didattico – disciplinare delle classi;
 - b. accogliere gli insegnanti supplenti ed indicazioni sulla reperibilità dei materiali;
 - c. comunicare informazioni, sia scritte che per fonogramma o tramite mail o registro elettronico, alle famiglie degli alunni;
 - d. coordinare la redazione dei PDP relativi ai ragazzi DSA da parte del Consiglio di classe;
 - e. informare la classe sulle uscite di sicurezza, sui piani di evacuazione e sui comportamenti da tenere nelle situazioni critiche che possono verificarsi.

ART. 43 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

1. Il Dirigente Scolastico può delegare, anche verbalmente, Docenti o il D.S.G.A., a rappresentare la scuola nei rapporti con:
 - a. Enti locali;
 - b. ASL
 - c. Uffici dell'Amministrazione Scolastica o OO.CC. territoriali;
 - d. Uffici periferici dell'Amministrazione Statale.

ART. 44 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto ha durata triennale; ne fanno parte i rappresentanti delle varie componenti scolastiche incaricati tramite elezioni.
2. Per Istituzioni scolastiche oltre i 500 alunni il Consiglio d'Istituto è così costituito:
 - Rappresentanti dei genitori: 4
 - Rappresentanti degli studenti: 4
 - Rappresentanti personale ATA: 2
 - Rappresentanti dei docenti: 8
 - Dirigente scolastico (di diritto)
3. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

ART. 45 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
3. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
4. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei

componenti in carica.

6. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
7. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti lo Consiglio stesso, seguendo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 46 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario.
4. Il Consiglio, in via straordinaria, deve essere convocato ogni qual volta venga fatta richiesta dalla metà più uno dei membri del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente della Giunta, da un Consiglio di Classe docenti – genitori, dal Collegio dei Docenti.
5. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre eventuali richieste. La convocazione, comunque, non può essere rinviata di più di cinque giorni oltre il termine indicato.

ART. 47 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di Segreteria, in forma scritta, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g.
2. Copia della convocazione viene anche affissa all'albo d'Istituto.
3. L'o.d.g., in via ordinaria, è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Sono ammesse variazioni aggiuntive, entro le 48 ore precedenti la convocazione e quando le stesse abbiano carattere d'urgenza e siano informati telefonicamente tutti i consiglieri.
4. Con decisione raggiunta a maggioranza, è possibile variare l'ordine della trattazione degli argomenti all'o.d.g.
5. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale della scuola.
6. All'atto della convocazione, tutti gli atti inerenti all'O.d.G. devono essere posti nella disponibilità dei Consiglieri.

ART. 48 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio svolge le sue funzioni nei modi, nei tempi previsti e nell'assoluto rispetto delle normative vigenti.
2. I membri del Consiglio rappresentanti le varie componenti, si impegnano a lavorare in collaborazione costruttiva, per il miglior funzionamento delle scuole dell'Istituto nell'interesse della popolazione scolastica per il perseguimento delle mete educative indicate dai Programmi della Scuola Secondaria di II grado.

ART. 49 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. I membri del Consiglio d'Istituto hanno libero accesso, in orario di ufficio, agli atti e alla documentazione relativi ai provvedimenti posti in adozione o già adottati.
2. Possono inoltre presentare ordini del giorno, interrogazioni e mozioni inerenti l'attività scolastica, i rapporti con le istituzioni pubbliche, fatti ed avvenimenti di grande rilevanza per la vita dell'Istituto per i quali si renda necessaria, al riguardo, una presa di posizione del Consiglio.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

1. Il Consiglio d'Istituto, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consuntivo:
 - a. Gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico – psico – pedagogici;
 - b. i rappresentanti dei Consigli di Classe e delle assemblee dei genitori;
 - c. esperti in materia su determinati argomenti;
 - d. i rappresentanti delle Asl, del mondo del lavoro e tutte quelle persone la cui opera e collaborazione renda più proficuo il funzionamento della scuola.

ART. 51 - CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

1. Il Consiglio d'Istituto, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, comprese le assemblee dei genitori e del personale non docente.

ART. 52 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative, per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
2. Garantisce la libertà di intervento per tutti, moderando la discussione nei tempi e nei modi onde assicurare a tutti i consiglieri lo spazio necessario alla discussione che deve avvenire in modo ordinato e sereno.
3. Previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti, ai sensi dell'art. 10 lett. F, Dlgs n. 297/94.

ART. 53 - PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio di segreteria.
2. Ha, altresì, il diritto di ricevere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere visione di tutta la documentazione relativa.
3. Il Presidente, d'intesa con il Dirigente Scolastico, può avvalersi della collaborazione del personale docente e non docente per la realizzazione di iniziative nell'interesse della scuola.

ART. 54 - ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

1. Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza di entrambi, le funzioni sono svolte dal genitore più anziano.

ART. 55 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Il segretario del Consiglio è designato dal Presidente; ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 8 del Dlgs n. 297/94 e sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le delibere del Consiglio.

ART. 56 - COMMISSIONI DI LAVORO O COMITATI

1. Il Consiglio d'Istituto, allo scopo di realizzare un lavoro proficuo almeno nell'ambito della Comunità scolastica di una stessa area territoriale o per meglio realizzare quanto disposto dall'art. 10, Dlgs n. 297/94, può decidere di costituire nel proprio seno, Commissioni di lavoro o Comitati di studio o di ricerca.
2. Le Commissioni o i Comitati non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

ART. 57 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ON LINE

1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto è disciplinata dall'art. 43 del Dlgs n. 297/94, dalla L. 241/90 e dalla Carta dei Servizi.
2. Deve avvenire mediante pubblicazione, in apposito albo di Istituto, della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio stesso.
3. La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
4. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
5. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto, e per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
6. Non sono soggetti a deliberazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART. 58 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio. E svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.
2. Non ha potere deliberante, neanche in casi di urgenza.
3. Esprime pareri al Presidente ogni qualvolta le sia fatta richiesta.

ART. 59 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Fanno parte della Giunta Esecutiva, quali membri di diritto: il Dirigente Scolastico che ne è il Presidente, il Dirigente Amministrativo con funzioni di Segretario, nonché un Docente, un non docente e un genitore e uno studente eletti in seno al Consiglio, con scrutinio segreto.

ART. 60 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con indicazione dell'o.d.g. almeno sette giorni prima della seduta.
2. Deve essere convocata entro sette giorni ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, o due membri di essa.

V - ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 61 - PROGRAMMA ANNUALE

1. In base a quanto previsto dal D.I. n°129/2018 il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.
2. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
3. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

ART. 62 - MODIFICHE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO

1. Allo scopo di recepire eventuali aggiornamenti di carattere normativo, i singoli articoli del presente Regolamento possono essere rivisti ed adeguati in tal senso.
2. Modifiche possono essere suggerite anche dal Consiglio d'Istituto, su proposta della maggioranza dei suoi componenti.
3. Per tali modifiche verrà acquisito il parere consultivo del Collegio dei Docenti.

ART. 63 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
 - a. periodi programmati, ai sensi dell'art. 11 Dlgs n. 297/94
 - b. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ART. 64 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo di Istituto e pubblicazione all'albo on line sul sito della scuola.
2. Copia dello stesso verrà consegnata ai componenti dei vari Organi Collegiali.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della sua approvazione al consiglio di Istituto.

ART. 65 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

1. Ogni docente in servizio deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio della lezione.
2. Il docente non può consentire l'uscita di più di un alunno per volta per i bagni e non durante la prima ora di lezione e l'ora successiva alla ricreazione.
3. Durante la ricreazione ogni docente garantisce la vigilanza secondo le modalità stabilite dal Dirigente scolastico su indicazione del Collegio dei Docenti.
4. Il docente che, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

ART. 66 – PERMESSI BREVI - ASSENZE

1. I permessi brevi, i permessi per motivi di famiglia, esami ecc., previsti dal CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzati dal Dirigente scolastico.
2. Per le assenze del personale scolastico si rimanda a quanto stabilito nella Circolare prot. 0022014 n. 83 del 13.10.25, allegata al presente Regolamento.

ART. 67 - ASSEMBLEA DI CLASSE

1. Ciascun docente che abbia acconsentito a destinare la sua ora di lezione all'assemblea di classe ha il dovere di vigilare e di garantire il corretto svolgimento dell'assemblea stessa.

ART. 68 - OBBLIGHI DI LAVORO

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento; sono inoltre previste eventuali attività aggiuntive (artt.43 e succ. CCNL vigente).
2. L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni.
3. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro elettronico.
4. Ogni insegnante avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, di norma, entro 15 giorni dal loro svolgimento.
5. Ogni insegnante avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il Dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. NUOVO PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO 2025
2. REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07, modificati dai DPR n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025)
3. REGOLAMENTI LABORATORI
4. REGOLAMENTO PALESTRA
5. REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA
6. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
7. PROTOCOLLO CARRIERA ALIAS
8. DISPOSIZIONI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
9. REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE